

XVIII legislatura

**A.S. 1786:**

**"Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19"**

Maggio 2020

n. 147



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1786: "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19"». NL147, maggio 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

Capo I Misure urgenti in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, di ordinamento penitenziario e disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile .....	1
Articolo 1 ( <i>Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi</i> ) .....	3
Articolo 3 ( <i>Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020</i> ).....	5
Articolo 4 ( <i>Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa</i> ).....	11
Articolo 5 ( <i>Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile</i> ).....	12
Capo II Misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 .....	14
Articolo 6 ( <i>Sistema di allerta Covid-19</i> ) .....	14
Capo III Disposizioni finanziarie e finali .....	17
Articolo 7 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	17



**CAPO I**  
**MISURE URGENTI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E**  
**COMUNICAZIONI, DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E**  
**DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E**  
**CONTABILE**

**Articolo 1**  
***(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di***  
***conversazioni o comunicazioni)***

Il comma 1, con la lettera a), dispone, con una modifica all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 219/2017, che la riforma delle intercettazioni si applicherà non più ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020, come previsto nella disciplina vigente, ma ai soli procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020. Per tutti i procedimenti in corso continuerà dunque ad applicarsi la disciplina attuale.

Inoltre, con la lettera b), si modifica anche il comma 2 dell'articolo 9 del citato, prorogando al 1° settembre 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (di cui all'art. 114 c.p.p.), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare (art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 216 del 2017)

Il comma 2 proroga l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 161 del 2019, stabilendo che anche le nuove disposizioni recate dal D.L. medesimo, ad eccezione di quelle di cui all'art. 2, comma 6, si applichino ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020. Con detta modifica si allinea l'efficacia della disciplina delle intercettazioni recata dalla riforma Orlando e l'efficacia delle nuove disposizioni previste dal decreto-legge che l'hanno in parte modificata.

**La RT** ribadisce che la norma interviene sul differimento dell'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, apportando modifiche all'articolo 1 e 2 del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 2020, n. 7 recante "*Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni*", a sua volta intervenuto con modifiche alla previgente disciplina (decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216), prorogando i termini di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni.

Segnala che la proroga proposta, come indicato in premessa, si colloca nell'ambito dei numerosi interventi legislativi resisi necessari dal sorgere e dal perdurare dello stato di emergenza causato dalla pandemia COVID 19, che sta interessando l'intero territorio nazionale, e che ha determinato la sospensione delle attività giudiziarie e delle collegate attività organizzative funzionali a consentire la piena applicazione della riforma delle intercettazioni.

Certifica che con la disposizione si prevede di prorogare i termini già modificati dall'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 2020, n. 7, in particolare di spostare dal 30 aprile 2020 al 31 agosto 2020, il termine di entrata in vigore delle disposizioni in

materia di intercettazioni, nonché di posticipare al 1° settembre 2020, il termine originariamente previsto al 1° maggio 2020.

Sul comma 2, evidenzia che, con la stessa finalità di armonizzazione dei tempi della disciplina in materia di intercettazioni, si modifica il comma 8 del sopra richiamato articolo 2, stabilendo di prorogare l'applicazione delle disposizioni in esame ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020 anziché al 30 aprile 2020, fatta eccezione del comma 6 del citato articolo, in modo da non precludere agli uffici giudiziari la possibilità di applicare le modalità telematiche semplificate, fissate con il decreto del Ministro della giustizia, di deposito degli atti e provvedimenti relativi alle intercettazioni, anche prima del termine del 31 agosto 2020, al fine di favorire proprio nel perdurare dell'emergenza sanitaria, il ricorso a tali strumenti tecnologici.

In definitiva, sottolinea che nel complesso l'articolo, che si occupa di intervenire su un apparato normativo che necessita di coordinamento ed armonizzazione dovuti all'eccezionalità della situazione provocata dall'attuale emergenza sanitaria, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto prevede una serie di modifiche alla disciplina vigente delle intercettazioni coerente con l'utilizzo di tale strumento di accertamento probatorio, nell'ambito della più ampia sospensione dell'attività giudiziaria e proroga dei termini processuali.

Pertanto, certifica che dall'attuazione delle disposizioni e modifiche introdotte non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che agli adempimenti di natura tecnico-operativa non sospesi potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione inerenti la lettera a) del comma 1, tenuto conto dei riscontri e delle conferme pervenute nel corso dell'esame del precedente dispositivo di differimento (sino al 30 aprile 2020), circa l'assoluta neutralità rispetto alle risorse già previste a legislazione vigente<sup>1</sup>, non ci sono osservazioni.

Sul comma 1, lettera b), tenuto conto del tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, tenuto conto delle conferme già acquisite in occasione del precedente dispositivo di proroga dell'entrata in vigore delle nuove norme<sup>2</sup>, sul mero contenuto "ordinatorio" e l'assenza di riflessi sulle risorse ed infrastrutture informatiche necessarie ad assicurare la piena attuazione del riordino da tale data<sup>3</sup>, non si sono osservazioni.

---

<sup>1</sup> Cfr Nota di lettura n.106, pagine 6-7.

<sup>2</sup> Nota di lettura n. 106, pagina 11.

<sup>3</sup> In proposito, in relazione alla analoga richiesta formulata in relazione alla norma di cui all'articolo 2, lettera c), cpv comma 8, del DDL di conversione del decreto legge n. 161/2019, si segnalano le esplicite conferme pervenute dal dicastero dell'economia e delle finanze e della Giustizia. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S. I.G.F., Nota n. 11124/2020 del 28 gennaio 2020, pagina 1; Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo, Nota pro.t. n. 1406 del 15 gennaio 2020, pagina 1.

## Articolo 2

### *(Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi)*

Il comma 1 reca varie modifiche varie alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), cui sono apportate le seguenti modificazioni.

In particolare, alla lettera a), si modifica *in primis* l'articolo 30-bis (*Provvedimenti e reclami in materia di permessi*), nella parte in cui disciplina il procedimento per l'adozione del provvedimento relativo ai permessi c.d. di "necessità", i quali trovano il presupposto applicativo "nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente" ovvero "eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità" (commi primo e secondo dell'art. 30 o.p.). La modifica a consiste nella previsione della richiesta obbligatoria da parte dell'autorità competente a decidere sull'istanza di permesso, di un parere obbligatorio, in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto interessato, da parte del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, da parte del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis o.p. La disposizione non prevede un termine entro il quale i pareri debbano essere resi, ma stabilisce che la misura non possa essere concessa dal magistrato di sorveglianza prima di 24 ore dalla richiesta, fatte salve le ipotesi in cui "ricorrono esigenze di motivata eccezionale urgenza", in relazione alle quali il giudice di sorveglianza potrà procedere anche prima del citato termine (n. 1), lettera a)). Inoltre, si apporta un'ulteriore modifica all'articolo 30-bis, integrando il contenuto del nono comma che concerne l'informativa trimestrale che deve essere resa al Procuratore generale presso la corte d'appello in relazione permessi concessi e del relativo esito, dagli organi che li hanno rilasciati. Con l'integrazione apportata si prevede che il Procuratore generale presso la corte d'appello una volta ricevuta l'informativa a sua volta dà comunicazione (n.2, lettera a)) dei permessi concessi: a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza; di permessi concessi a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis o.p., al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Con la lettera b), si modifica l'articolo 47-ter (*Detenzione domiciliare*), inserendo il comma 1-quinquies, che reca la disciplina procedimentale della concessione o proroga della detenzione domiciliare c.d. "in deroga". La modifica prevede che nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. È stabilito che i pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta, salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza e che decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono procedere comunque anche in assenza dei pareri.

**La RT** ribadisce che l'articolo si rende necessario per modificare talune disposizioni dell'ordinamento penitenziario, con riferimento alla detenzione domiciliare e ai permessi ai detenuti per condanne per i reati gravissimi o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis del medesimo ordinamento (cd. reati associativi) ed alla necessità

di intervento specifico per assicurare l'acquisizione di ogni elemento utile a definire il profilo di pericolosità sociale attuale del condannato, per poter operare in concreto il bilanciamento richiesto dalla disposizione normativa tra le esigenze di tutela della salute e quelle di sicurezza della collettività, nell'attuale contesto emergenziale sanitario nazionale.

Evidenzia che il primo intervento modifica l'articolo 30-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserendo la previsione che impone, nei caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, all'autorità competente, prima di pronunciarsi, di richiedere il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del detenuto. Si stabilisce inoltre che, il permesso de quo non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri, salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza.

Segnala che, analogamente, l'intervento sull'articolo 47-*ter*, stabilisce - sempre nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, contriti 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* -, che il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-*ter*, o alla sua proroga, chiedano il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto.

Sottolinea che i pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri.

Riferisce infine circa la previsione mediante la quale il procuratore generale presso la corte d'appello una volta informato dei permessi concessi e del relativo esito degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, ne dia comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Ne complesso, assicura, in considerazione della natura procedurale della presente disposizione, che dalla sua attuazione, tesa all'adeguamento della disciplina



dell'ordinamento penitenziario in materia di concessione di permessi e di applicazione delle misure di detenzione domiciliare, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti di natura istituzionale e ordinamentale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la RT certifica che le norme inerenti l'adeguamento della disciplina dell'ordinamento penitenziario *de quo*, inerenti la materia della concessione di permessi e dell'applicazione delle misure di detenzione domiciliare, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo assicurazione che ai relativi adempimenti (pareri) di natura istituzionale e ordinamentale, si potrà provvedere nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, andrebbe non di meno richiesta conferma che agli inevitabili fabbisogni derivanti dalle istruttorie finalizzate alla espressione dei medesimi pareri, gli organi giudiziari ed uffici di procura interessati potranno provvedere avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio per i relativi uffici, ai sensi della legislazione vigente.

### **Articolo 3**

#### ***(Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020)***

Il comma 1 modifica in più punti l'articolo 83 (*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (emergenza COVID), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare, la lettera a) interviene sul comma 3 dell'articolo, individuando una serie di controversie e procedimenti, tanto civili quanto penali, caratterizzati da massima "urgenza", per i quali non si applica la disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini.

In particolare, il n.1) modifica, ampliandolo, il già previsto novero dei procedimenti civili per cui non possono essere rinviate le udienze, né sospesi i termini<sup>4</sup>, ivi stabilendosi altresì l'esclusione del

---

<sup>4</sup> Tali procedimenti sono così riformulati: nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio; in particolare, le cause relative ai minori non sono sospese se, dal ritardo, può derivare un grave pregiudizio e, più in generale, quando appare urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; nelle cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, quando vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, purché tali provvedimenti risultino motivatamente indifferibili e sempre che l'esame diretto della persona non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 35 della legge n. 833 del 1978); nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge n. 194 del 1978 sull'interruzione di gravidanza; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini extracomunitari e dell'Unione europea; nei procedimenti per ottenere l'esecuzione provvisoria della sentenza civile impugnata in appello o in cassazione; nei procedimenti elettorali relativi alle azioni popolari, alle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali, regionali, europee e per

rinvio delle udienze civili anche quando l'autorità giudiziaria dichiara – con decreto non impugnabile - l'urgenza della trattazione onde evitare un grave pregiudizio alle parti.

Il n.2) esclude poi il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti nei quali, nel periodo di sospensione, scadrebbero i termini di custodia cautelare (ex art. 304 c.p.p.).

La lettera b) – al pari della successiva lettera i) - interviene sul comma 6 dell'art. 83, che demanda ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici, prevedendo che tali misure organizzative - che caratterizzano la c.d. fase 2 della gestione dell'emergenza nell'ambito della giustizia ordinaria – debbano essere introdotte e rispettate a partire dal 12 maggio 2020, ovvero il giorno successivo alla scadenza delle disposizioni sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini (11 maggio 2020), e fino al 31 luglio 2020.

La lettera c) interviene sul comma 7 dell'art. 83, che elenca le misure organizzative che potranno essere adottate dai capi degli uffici giudiziari. In particolare, per quanto riguarda la possibilità di svolgere le udienze civili mediante collegamenti da remoto (lett. f) del comma 7), precisando che il giudice dovrà essere fisicamente presente nell'ufficio giudiziario; saranno gli altri partecipanti all'udienza – difensori, parti private, eventualmente PM – che potranno collegarsi da remoto con l'ufficio giudiziario.

La lettera d) interviene sul comma 12-*bis* dell'art. 83, che prevede lo svolgimento mediante collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti, consulenti e periti, stabilendo che le disposizioni di cui al medesimo comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

La lettera e) modifica il comma 12-*ter* dell'art. 83, che riguarda i procedimenti penali in Cassazione, introducendo la possibilità, oltre che delle parti private, anche del Procuratore generale presso la Corte di cassazione di chiedere la discussione orale, evitando così che la causa sia trattata in camera di consiglio, con modalità da remoto, senza la sua partecipazione. Anche questa disciplina speciale potrà essere applicata fino al 31 luglio 2020.

La lettera f) inserisce nell'art. 83 due ulteriori commi (12-*quater.1* e 12-*quater.2*) per disciplinare, fino al 31 luglio 2020, il deposito con modalità telematiche di atti presso gli uffici del pubblico ministero. In particolare, il comma 12-*quater.1* prevede che sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. È stabilito che i decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Il comma 12-*quater.2* stabilisce che sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite

---

l'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo (artt. 22, 23 e 24, d.lgs. n. 150/2011).

con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n.24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. È previsto che i decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

La lettera g) interviene sul comma 12-*quinquies*, che disciplina lo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali per i procedimenti, sia penali che civili, non sospesi. La disposizione prevede, fino al 31 luglio 2020, che le camere di consiglio possano essere tenute con modalità da remoto, considerando il luogo dal quale il magistrato che partecipa al collegio si collega, come camera di consiglio.

La lettera h) interviene sul comma 20 dell'art. 83, prevedendo che – per la durata della prima fase dell'emergenza - siano sospesi i termini per lo svolgimento delle attività di mediazione e di negoziazione assistita, nonché di ogni procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La lettera i), posticipa di un mese e fissa al 31 luglio 2020 la fine dell'emergenza e la cessazione di efficacia delle misure organizzative apprestate dagli uffici giudiziari per limitare il contagio. Sino all'emanazione del decreto-legge in commento, infatti, il termine era fissato al 30 giugno 2020.

**La RT** ribadisce che l'articolo interviene sull'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, modificando alcune disposizioni al fine di rendere più armonica e funzionale la disciplina dettata in questo perdurante momento di emergenza epidemiologica.

In tal senso, viene riproposta, coordinandola con il testo del più recente decreto-legge n. 23/2020, l'eccezione alla regola generale della sospensione dei termini per i procedimenti penali nei quali i termini di custodia cautelare vengono a scadere nel periodo di sospensione sopra previsto o nei sei mesi successivi, secondo quanto disposto dall'articolo 304, comma 6 c.p.p. al fine di non pregiudicare la condizione privativa dello *status libertatis* di ciascun individuo. Tale termine, pertanto, continua il suo naturale decorso senza sospensioni o interruzioni.

Riferisce poi che con l'intervento sul comma 3 dell'articolo 83, si modifica parzialmente il contenuto della lettera a), sottolineando fra i procedimenti urgenti e non indifferibili e quindi non rinviabili, in quanto esclusi dalla disciplina di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 83, i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, i procedimenti civili elettorali di esclusiva competenza del giudice ordinario civile di cui all'art. 22 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, nonché quelli di cui agli artt. 23 e 24 e in linea generale tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può comportare grave pregiudizio alle parti. Si assicura l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di adempimenti connessi all'ordinaria attività istituzionale e pertanto fronteggiabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'intervento sul comma 6 dell'articolo 83, lo stesso è diretto a modificare l'arco temporale entro cui i capi degli uffici giudiziari continueranno ad

adottare le misure organizzative necessarie per il contenimento dell'epidemia ancora in corso.

Poi, segnala che l'integrazione della disciplina prevista dal comma 7, lettera f), sullo svolgimento delle udienze civili da remoto, specificando che, dove questa modalità sia consentita, deve essere comunque garantita la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario.

Sempre all'articolo 83, dopo il comma 12-*quater* s'introducono due nuovi commi. Con il comma 12-*quater*. 1, con il quale si prevede di estendere fino al 31 luglio 2020, anche al processo penale, nell'ambito delle misure volte a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, disposizioni già in atto per i procedimenti civili. In particolare, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare del Ministro della giustizia, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati dei requisiti di funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dell'ufficio requirente - è autorizzato il deposito in modalità telematica con valore legale da parte del difensore delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale. Si precisa altresì che l'attivazione di tale servizio è disposta con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia, competente alla gestione dei collegamenti e alla garanzia dei servizi di erogazione e rilascio dei documenti informatici. Il deposito degli atti si ha per avvenuto al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali secondo le modalità contenute nel decreto direttoriale che autorizza il deposito telematico degli stessi.

Sul comma 12-*quater*.2, analogamente al precedente, prevede che con decreto del ministro della giustizia di natura non regolamentare, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria siano autorizzati a procedere alla comunicazione telematica al pubblico ministero degli atti e documenti da loro compiuti e/o ricevuti secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia, previo accertamento da parte del citato Direttore generale dei requisiti di funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dell'ufficio requirente che abbia avanzato la richiesta di autorizzazione alle predette comunicazioni con modalità telematiche. La comunicazione degli atti di cui sopra si ha per avvenuta al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali secondo le modalità contenute nel decreto direttoriale che ne autorizza la comunicazione con modalità telematiche.

Sottolinea che anche gli adeguamenti tecnici derivanti dal deposito telematico degli atti e dalla comunicazione dei medesimi nell'ambito del processo penale rientrano tra gli interventi già programmati per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia, si assicura che ai relativi oneri si potrà provvedere a valere sulle risorse iscritte nella Missione 6 - Ministero della Giustizia - Programma 1.2 - Giustizia civile e penale - Dipartimento

dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitoli di bilancio 1501 e 7203 - nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere - che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, di euro 181.868.848 per l'anno 2021 e di euro 150.364.844 per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Rappresenta che l'intervento normativo in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in analogia a quanto già verificato per il deposito telematico per i procedimenti civili, potendo quindi essere fronteggiati le attività e gli adempimenti connessi, di natura istituzionale, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nell'attuale stato emergenziale.

Evidenzia poi che l'ulteriore intervento sull'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, riguarda modifiche sia alla disciplina sulla tenuta delle udienze penali mediante collegamenti da remoto (comma 12-*bis*) sia a quella sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio nei procedimenti penali (comma 12-*quinquies*).

Nella specie, si specifica che per i procedimenti penali non sospesi le disposizioni del comma 12-*bis* non si applicano - salvo che le parti non vi acconsentano - alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. Inoltre, l'integrazione del comma 12-*ter*, di natura strettamente procedurale, è diretta a riequilibrare la posizione delle parti nel corso dell'udienza camerale davanti alla Corte di Cassazione, consentendo anche al procuratore generale e non solo alla parte ricorrente, di richiedere la discussione orale qualora ne ravvisi la necessità e riaffermando, comunque i principi di trattazione e deliberazione della causa secondo le modalità stabilite dal comma 12-*bis* come modificato dal presente intervento.

Analogo contenuto si rinviene al comma 12-*quinquies*, con il quale si prevede che nei procedimenti penali non sospesi il ricorso agli strumenti telematici - processo da remoto - così come dettato nel decreto 18 del 2020, non si applichi alle deliberazioni conseguenti alle suddette udienze di discussione finale sia per quelle relative alle pubbliche udienze che a quelle in camera di consiglio.

Conclude riferendo che entrambe le modifiche, di natura procedurale, non determinano effetti onerosi per la finanza pubblica, essendo volte a limitare la possibilità di ricorrere al collegamento da remoto per la celebrazione delle udienze e per la deliberazione al fine di permettere un più ampio ricorso ai principi di oralità e immediatezza e tutela del diritto di difesa.

Quindi evidenzia che si interviene, inoltre, sul comma 20 dell'articolo 83, prorogando il termine di sospensione dal 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020 per tutti i procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per

tutti i procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 e per tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, stabilendo altresì, che la stessa sospensione opera anche per quei procedimenti introdotti o che risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino all'11 maggio 2020. Dal punto di vista finanziario, si rappresenta, che trattandosi di modifiche meramente procedurali, le stesse non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti provvedono le parti coinvolte nella procedura relativa a tali procedimenti stragiudiziali.

Segnala, infine, che la disposizione con la quale si prevede di sostituire, ovunque ricorrano, nel citato articolo 83, le parole "30 giugno 2020" con le parole "31 luglio 2020", per permettere nell'arco di un periodo temporale più esteso l'adozione, da parte dei capi degli uffici, di opportuni provvedimenti organizzativi per consentire la ripresa delle attività giudiziaria nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie necessarie a contrastare il rischio di contagio per gli utenti della giustizia.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, nulla da osservare sulle lettere a) e b), trattandosi di adempimenti comunque connessi all'ordinaria attività istituzionale e di proroga di disposizioni già previste.

Quanto poi alle modificazioni e integrazioni di cui lettera f), circa l'inserimento del comma 12-*quater.1* e 12-*quater.2* all'articolo 83 del dl 18/2020, pur considerando che la RT fornisce le coordinate contabili degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente fino al 2022, ai fini della copertura dei fabbisogni per le spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia, certificando che l'integrazione normativa non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nell'attuale stato emergenziale, occorre non di meno soffermarsi per alcune considerazioni.

In proposito, occorre infatti sottolineare che l'efficacia delle nuove procedure di invio e deposito telematico degli atti istruttori inerenti la difesa e l'accusa dei procedimenti penali, nonché l'invio degli stessi atti inerenti alle indagini di polizia giudiziaria, sia pure su "richiesta" degli uffici competenti, dovrà essere assicurata a valere delle sole risorse già previste a legislazione vigente, e non "ove possibile", come invece riferito per il settore civile dall'articolo 83 del decreto legge n. 18/2020<sup>5</sup>.

Sarebbe quindi necessaria l'acquisizione di indicazioni più puntuali in merito a quanta parte degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, è rimodulabile per le nuove esigenze di cui alle norme in esame, posto che gli stessi dovrebbero esser stati calibrati secondo il bilancio annuale che non poteva tenere conto delle nuove disposizioni in esame. Inoltre, la citata integrazione istruttoria andrebbe opportunamente accompagnata da una stima, sia pure di "massima" anche dei nuovi

---

<sup>5</sup> Nota di lettura n. 135, pagina 114.

fabbisogni inerenti al completamento della informatizzazione degli uffici giudiziari, a fronte della mera indicazione delle risorse che sono già previste per la loro copertura finanziaria dagli stanziamenti a legislazione vigente<sup>6</sup>.

Si rinvia alle considerazioni formulate all'articolo 7.

In merito alle lettere g), h) ed i), ivi trattandosi di disposizioni di mero rilievo procedurale e ordinamentale, non ci sono osservazioni.

#### **Articolo 4**

##### ***(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)***

Il comma 1, primo periodo e secondo periodo, si interviene sull'articolo 84 del decreto-legge n. 18 del 2020, sostituendo, nei commi 3, 4 lett. e), 5, 9 e 10, le parole "30 giugno 2020" con "31 luglio 2020", così prorogando di circa un mese il termine del periodo di applicazione della disciplina emergenziale. È *in primis* stabilito che lo svolgimento dell'udienza possa avvenire con collegamenti da remoto, i quali devono garantire che siano assicurati il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori stessi all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informativo della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, nei limiti delle risorse assegnate attualmente ai singoli uffici. La discussione con modalità da remoto potrà avvenire: a richiesta di tutte le parti costituite; su disposizione del presidente del collegio, o quando lo ritenga necessario anche in assenza di istanza di parte; nei casi in cui l'istanza non sia presentata congiuntamente da tutte le parti costituite, previa valutazione dell'istanza e delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti. È stabilito che in tutti i casi in cui venga disposta la discussione da remoto la segreteria comunichi, almeno un giorno prima della udienza di trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. In alternativa alla discussione da remoto è prevista anche la possibilità per le parti di depositare note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente ad ogni effetto in udienza.

Il comma 2 modifica il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010, sulle disposizioni vigenti circa le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. In particolare, la disposizione demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato l'adozione delle regole tecniche-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario (al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione siciliana).

Il comma 3 dispone l'abrogazione - a decorrere dal quinto giorno successivo a quello di pubblicazione in GU del primo decreto del Presidente del Consiglio di Stato - del Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico di cui al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40; del comma 2-*quater* dell'articolo 136 dell'allegato 1 al codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010) che permette che il privato chiamato in causa dal giudice possa essere autorizzato dallo stesso al deposito di scritti difensivi o altri documenti mediante *upload* (ovvero caricando gli atti) sul sito istituzionale quando non in possesso di posta elettronica certificata; dell'articolo 13-*bis* dell'allegato 2 al codice del processo amministrativo recante misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico.

---

<sup>6</sup> Sul punto, va peraltro osservato che, oltre che alla disciplina da adottare con apposito decreto non regolamentare del ministro della giustizia, con provvedimento della Direzione dei sistemi informativi e automatizzati saranno accertati i requisiti di funzionalità dei servizi di comunicazione del Ministero della giustizia, che dovrà provvedere all'attivazione di tale servizio, in quanto competente alla gestione dei collegamenti e alla garanzia dei servizi di erogazione e rilascio dei documenti informatici.

**La RT** certifica che le disposizioni in esame, integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa, non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, giacché l'articolo reca esclusivamente norme procedurali e tenuto conto della circostanza che pure la traduzione degli atti del ricorso straordinario in formato digitale, da eseguirsi dal Ministero competente, prima di trasmetterli al Consiglio di Stato, viene già effettuata sulla base della circolare del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2402 del 29 marzo 2019.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 5**

### ***(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile)***

Il comma 1, lettera a) sostituisce, ovunque ricorrano nell'articolo 85 del decreto-legge n. 18, le parole "30 giugno" con le parole "31 luglio", estendendo in questo modo il periodo di operatività delle misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile fino a tale data (che, come ricorda la relazione illustrativa, è individuata come data di cessazione dello stato di emergenza). In particolare, la disposizione reca: la proroga fino al 31 luglio dell'applicazione delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari e volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (comma 2 dell'articolo 85); la previsione- fra le misure organizzative adottabili - del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 (ai sensi del comma 3, lett. f) dell'articolo 85 nella formulazione vigente prima del decreto-legge in conversione). In caso di rinvio, tutti i termini che scadono entro il 30 giugno sono sospesi e cominciano a decorrere nuovamente dal 1° luglio; la sospensione, in caso di rinvio, di tutti i termini che scadono entro il 31 luglio; la proroga di un mese dal 30 giugno al 31 luglio della disciplina derogatoria relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile dettata dal comma 5 dell'articolo 85; proroga di un mese (dal 30 giugno al 31 luglio) della disposizione per la quale in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze in grado di riunirsi tempestivamente anche in via telematica. Analoga proroga è prevista con riguardo alla previsione relativa al collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo, oggetto peraltro di modifica anche da parte della lettera b) del comma 1 dell'articolo in commento (comma 6 dell'articolo 85); dispone che nei procedimenti nei quali vi sia stato il differimento dell'udienza, non si tiene conto - ai fini della durata ragionevole del processo di cui all'articolo 2 della legge n. 89 del 2001 (cd. 'legge Pinto') - del periodo fino al 31 luglio 2020 (il comma 7 dell'articolo 85 del decreto legge n. 18, nella formulazione vigente prima del decreto legge in conversione prevede che non si tenga conto del periodo intercorrente tra "l'8 marzo e il 30 giugno"); la previsione per cui fino al 31 luglio (30 giugno nella formulazione del comma 8-bis dell'articolo 85, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge in conversione) i decreti del Presidente della Corte dei conti con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistino efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (comma 8-bis dell'articolo 85).



La lettera b) modifica poi il comma 6 dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18, innalzando il numero dei membri del collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo portandolo da dieci a quindici magistrati, oltre al presidente di sezione preposto al coordinamento, nonché stabilendo che lo stesso delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica con almeno dodici magistrati, in luogo dei nove previsti dall'articolo 85, nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione. Aggiungendo un ulteriore periodo al comma 6 dell'articolo 85, la norma prevede altresì che i criteri per l'individuazione dei magistrati che compongono il suddetto organo siano fissati dal Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di Presidenza. Tali criteri devono assicurare adeguata proporzione tra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali.

La lettera c), aggiungendo un ulteriore comma (comma 8-ter) all'articolo 85 del decreto-legge n. 18, consente al pubblico ministero contabile, con riguardo all'attività istruttoria posta in essere nell'ambito dei giudizi di responsabilità, di avvalersi, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, di collegamenti da remoto, per l'audizione di soggetti informati finalizzata ad acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità (ex articolo 60 del Codice di giustizia contabile e del presunto responsabile che ne abbia fatto richiesta (ex articolo 67 del Codice di giustizia contabile). La disposizione prevede che le regole tecniche per l'individuazione di tali collegamenti e la relativa disciplina siano adottate con decreto del presidente della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto legge n. 179 del 2012 (conv. L. n. 221 del 2012). Tale decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

**La RT** certifica che la norma reca le disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, con particolare riferimento alla lettera b), andrebbe *in primis* confermato che il previsto ampliamento del numero dei magistrati (da dieci a quindici magistrati, oltre al presidente di sezione preposto al coordinamento) previsto d'ora innanzi per le deliberazioni delle Sezioni Riunte in sede di controllo, con la partecipazione obbligatoria anche di magistrati appartenenti agli uffici territoriali, non determini ulteriori oneri di funzionamento e possa realizzarsi nell'ambito delle sole risorse umane strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente e, in ogni caso, nell'ambito della autonomia finanziaria e di bilancio riconosciuta all'istituto dalla normativa vigente.

In termini analoghi, con specifico riferimento all'integrazione del codice della giustizia contabile di cui alla lettera c), laddove è previsto che ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all'articolo 60, andrebbe confermato che tale disposizione possa aver luogo utilizzando le sole risorse strumentali che sono già previste nel bilancio ai sensi della legislazione vigente.

## CAPO II

### MISURE URGENTI PER L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID-19

#### Articolo 6 (Sistema di allerta Covid-19)

Il comma 1, al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19, istituisce una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento, si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento(UE)2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, e con i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 civile (soggetti individuati - anche tra enti pubblici, economici e non economici, e soggetti privati - dal medesimo Capo del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare l'emergenza da COVID-19), nonché con l'Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del SSN, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Le modalità operative del sistema di allerta tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del SSN. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del progetto.

Il comma 2 prevede che il Ministero della salute, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotti misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, assicurando, in particolare, che:

- a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
- b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
- c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
- d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;

- e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;
- f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate<sup>7</sup>.

Il comma 3 esclude che i dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 possano essere trattati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679.

Il comma 4 esclude che il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 comporti qualche conseguenza pregiudizievole ed assicura il rispetto del principio di parità di trattamento.

Il comma 5 stabilisce che la piattaforma di cui al comma 1 è di titolarità pubblica ed è realizzata dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 (SOGEI, società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria). I programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il comma 6 stabilisce che l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi del presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

Il comma 7 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018<sup>8</sup>.

**La RT** afferma che le disposizioni sono, in parte, di natura ordinamentale e, come tali, prive di riflessi sulla finanza pubblica. In rapporto alle disposizioni che invece prevedono la realizzazione della piattaforma di *contact tracing* da parte del commissario, la RT si limita a ribadire l'entità dello stanziamento e la modalità di copertura recate dal comma 7.

**Al riguardo**, anche se l'onere è configurato in termini di limite massimo di spesa, si fa presente che l'avvio dell'*iter* per il tracciamento informatico dei contatti ravvicinati dei soggetti contagiati dal coronavirus, anche alla luce delle aspettative legate a tale iniziativa, potrebbe rendere poco plausibile l'evenienza che, in presenza di risorse

---

<sup>7</sup> Si tratta di: il diritto di accesso (art. 15 GDPR); il diritto di rettifica (art. 16 GDPR); il diritto all'oblio (art. 17 GDPR); il diritto di limitazione di trattamento (art.18 GDPR); il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR); il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali (art. 21 GDPR); il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22 GDPR).

<sup>8</sup> Con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020 sono state assegnate risorse per 450 milioni di euro, mentre con delibera del 20 aprile 2020 sono stati assegnati ulteriori 900 milioni di euro.

insufficienti rispetto alle necessità, si sospenda l'esecuzione del progetto. Pertanto, ferma restando, si ribadisce, la circostanza che trattasi di limite di spesa, appare necessario che siano forniti elementi di dettaglio delle varie tipologie di costi da sostenere al fine di valutare puntualmente la congruità delle risorse stanziare, considerando, fra l'altro, le peculiari esigenze di *privacy* evidenziate anche dal dispositivo, le connesse tecniche per l'anonimizzazione ovvero pseudonomizzazione dei contatti, i previsti e necessari legami strutturali con il Sistema Tessera Sanitaria e gli enti sanitari pubblici e privati accreditati che operano nell'ambito del SSN (trattandosi di un meccanismo che presuppone innanzitutto l'individuazione di soggetti contagiati attraverso idonee procedure diagnostiche), le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza.

Inoltre, andrebbe assicurato, nel silenzio della norma, che la valutazione d'impatto, fra l'altro costantemente aggiornata, di cui al comma 2 sia realizzabile da parte del Ministero della salute a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Analoghe assicurazioni andrebbero fornite in rapporto a possibili oneri aggiuntivi per SOGEI legati alla gestione delle infrastrutture utilizzate per la realizzazione della piattaforma.

In relazione ai profili di copertura, infine, si osserva che l'implementazione della piattaforma potrebbe implicare anche la necessità di un potenziamento del sistema di individuazione dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria (con tamponi ed, eventualmente, test sierologici) proprio al fine di rendere efficace il sistema di tracciamento, altrimenti destinato, per quanto ben congegnato tecnologicamente, a rivelarsi poco utile.

L'assenza di valutazioni, perlomeno di massima, su tale aspetto della questione, i cui profili finanziari appaiono evidenti, non sembra ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità.

Per quanto attiene alla copertura mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, rilevato che l'implementazione della piattaforma è certamente riconducibile all'ambito delle finalità che il Commissario può legittimamente perseguire per il contenimento dell'epidemia (infatti, il comma 1 dell'articolo 122 citato dispone molto genericamente che il Commissario straordinario "attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa"), andrebbe assicurato che le risorse in questione (1,5 milioni di euro), già versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario, siano ancora disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime somme.

## CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

### Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)

La disposizione prevede che dall'attuazione degli articoli del decreto-legge in conversione, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 con riguardo al sistema di allerta Covid-19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione precisa altresì che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** ribadisce che la norma prevede che, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che agli adempimenti connessi, si provvederà mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, premesso che la norma reca la clausola di neutralità valida per tutte le disposizioni contenute nel provvedimento, occorre richiamare i contenuti che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità impone alla RT affinché tale invarianza risulti adeguatamente dimostrata.

In tal senso, va ribadito infatti che ogni qualvolta nuove norme si associano a siffatte clausole, la RT dovrebbe completarsi con la dettagliata illustrazione dei dati e delle informazioni indispensabili a comprovarne l'affettiva sostenibilità, nonché a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, non solo attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, ma anche fornendo indicazioni puntuali in merito alla loro utilizzabilità anche attraverso la loro "riprogrammazione", restando precluso il ricorso a tali clausole, in presenza di spese di natura obbligatoria<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Nella recente III relazione quadrimestrale 2019 sulla tecnica di quantificazione degli oneri la Corte dei Conti ha sottolineato la frequente presentazione di clausole di neutralità per cui non sempre "la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. *Ciò quando non si assiste ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo si altera l'ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio.* Non appare inutile ricordare infine, soprattutto in presenza della natura inderogabile del tipo di spesa, l'esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, su scala ovviamente permanente, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia.". Cfr. Corte dei Conti, SS.RR. in sede di Controllo, Deliberazione n. 3/2020, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nel III quadrimestre 2019, pagine 6-7

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar 2020 [Nota di lettura n. 133](#)  
Erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie (**Atto del Governo n. 163**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 11](#)  
Aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT)
- " [Nota di lettura n. 134](#)  
**A.S. 1757**: "Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"
- " [Nota di lettura n. 135](#)  
**A.S. 1766**: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 12](#)  
Interventi in materia di emergenza COVID-19: profili finanziari - **A.S. 1766** - D.L. 18/2020
- Apr 2020 [Nota di lettura n. 137](#)  
**A.S. 1774**: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"
- " [Nota di lettura n. 138](#)  
**A.S. 1777**: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 136](#)  
Protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (**Atto del Governo n. 157**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 13](#)  
Documento di economia e finanza 2020 - **Doc. LVII, n. 3**
- " [Nota di lettura n. 139](#)  
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (**Atto del Governo n. 165**)
- " [Nota di lettura n. 140](#)  
Utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria (**Atto del Governo 164**)
- " [Nota di lettura n. 141](#)  
**A.S. 1721**: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
- Mag 2020 [Nota di lettura n. 142](#)  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (**Atto del Governo n. 162**)